



# ER VOLLEY



Notiziario della Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Emilia Romagna

Anno II° n° 26

Bologna, 11 Maggio 2005

## ULTIMI BRINDISI PER LA COPPA

di Massimo Selleri



56 squadre femminili e 47 maschili hanno animato l'edizione 2005 della Coppa Emilia Romagna, la manifestazione organizzata dal Comitato Regionale che precede, accompagna e conclude i campionati di serie C e di serie D. E' una manifestazione molto giovane dato che ha appena due anni di vita. L'anno scorso anche per motivi logistici le semifinali e le finali furono giocate a Bologna in un'unica giornata Poi, fatto tesoro dell'esperienza, l'ultima fase della Coppa è stata spalmata su due giornate, e questa decisione ha consentito di pensare

anche ad un luogo diverso dal capoluogo regionale per svolgere semifinali e finali.

Quest'anno, ad esempio si è scelto di andare nel piacentino e per la precisione a Monticelli d'Ongina. Due i motivi principali di questa scelta. Il primo è legato all'entusiasmo e alla disponibilità del comune di Monticelli d'Ongina, che ci ha permesso di ospitare gratuitamente le squadre semifinaliste e di poter superare tutti i problemi logistici giocando anche nella palestra di Castevetro Piacentino. Il secondo motivo è legato alla natura stessa della Coppa Emilia Romagna. Tra le ragioni per cui è nato questo tipo di manifestazione, c'era anche quella di mettere a confronto realtà che difficilmente si sarebbero incontrate seguendo la logica della composizione dei gironi dei vari campio-

nati regionali. Una esigenza che le società avevano da tempo fatto presente al Comitato. In questo modo girando un po' tra le varie piazze della nostra regione è possibile approfondire questo scambio di esperienze in modo tale che sia il più proficuo possibile.

Guardando l'albo d'oro della prima edizione si vede come tre squadre semifinaliste (una maschile e due femminili) sono presenti anche in questa edizione, mentre tutte le squadre che sono arrivate ai primi posti delle classifiche a dimostrazione del livello alto di queste semifinali. L'ultima fase della Coppa prenderà il



*La Rocca medioevale di Monticelli Ongina*

via Sabato 21 maggio. Gli accoppiamenti sono stati sorteggiati da Andrea Brogioni, l'attuale capitano della Zinella Bologna, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento al quale erano stati invitati anche i rappresentanti delle otto società finaliste. Per

il resto la formula è quella usuale. Chi vince la semifinale va in finale e si scontra per aggiudicarsi la Coppa, il giorno successivo nel Palazzetto di Monticelli alle ore 9,30 le femmine ed alle ore 11,30 i maschi. Tutti gli incontri si giocheranno sulla distanza di 3 set vinti su 5.

### SEMIFINALI FINAL FOUR COPPA EMILIA ROMAGNA 2005 SABATO 21 MAGGIO

#### MASCHILE

EuroPonteggi Bologna vs Canottieri Ongina  
Palazzetto Monticelli d'Ongina ore 21,00

Audax Volley Casinalbo vs Pallavolo Tresigallo  
Palestra Castelvetro Piacentino ore 21,00

#### FEMMINILE

Pool Volley Club RE vs Torrione Volley Ravenna  
Palazzetto Monticelli d'Ongina ore 17,30

Truzzi Mirandola vs A.GI.DI Nonantola  
Palestra Castelvetro Piacentino ore 17,30

#### ALBO D'ORO

Coppa Emilia Romagna Anno 2004  
Maschile

- 1° class. Canottieri Ongina
- 2° class. Robur Ravenna
- 3° class. Bevendo S. Felice

#### Femminile

- 1° class. Cavalca V3 Parma
- 2° class. Instal Torrione Ravenna
- 3° class. A.GI.DI. Nonantola



## I REQUISITI STATUTARI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In relazione alle precedenti note informative pubblicate dalla FIPAV, con il provvedimento legislativo è stato convertito il Decreto Legge 22 marzo 2004, n.72 nella **Legge 21 maggio 2004, n.128**, contenente, tra l'altro, importanti disposizioni riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

La legge non soltanto definisce alcune norme fiscali contenute **nell'art.90 della Legge 289/02** (Legge Finanziaria 2003), rimaste in sospeso, ma contiene anche alcuni ulteriori interventi riguardanti il mondo dello sport dilettantistico.

In sintesi le principali modifiche ed integrazioni possono essere così riassunte:

- possibilità agli organismi sportivi dilettantistici di costituirsi, oltre che in associazioni e società di capitali, anche nella forma di società cooperativa, secondo le norme del codice civile;
- modifica dei requisiti oggettivi previsti negli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- abolizione del comma 20 della Legge 289/2002, che prevedeva l'istituzione del registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Riguardo ai contenuti dello statuto emergono delle importanti novità sia rispetto al contenuto del comma 18 dell'art.90 legge 289/2002 e sia sulle paventate possibili modifiche annunciate prima della conversione del decreto legge 72/2004.

Nel dettaglio le società, associazioni e cooperative debbono indicare nel proprio statuto, oltre la sede sociale, debbono prevedere quanto segue:

- a) **la denominazione**;
- b) **l'oggetto sociale** con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della **rappresentanza legale** dell'associazione;
- d) **l'assenza di fini di lucro** e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme **sull'ordinamento interno** ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di **rendiconti economico-finanziari**, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) **le modalità di scioglimento** dell'associazione;
- h) **l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio** in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

La definizione delle previsioni obbligatorie all'interno degli statuti delle società, associazioni e cooperative sportive dilettantistiche, secondo la nuova formulazione del comma 18 dell'art.90, conferma in grandi linee quelle originarie, con lievi modifiche e precisazioni di grande importanza per il mondo sportivo dilettantistico.

Rilevante, rispetto al precedente comma 18 dell'art.90, è la non obbligatorietà della gratuità dell'attività degli amministratori, che comunque sembra palesemente limitata dalla previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Infatti, il legislatore, al fine di limitare l'abitudine diffusa di eludere il fisco, utilizzando le agevolazioni previste per le associazioni e società sportiva dilettantistica per distribuire utili agli associati in forma indiretta, ha voluto porre in evidenza il **divieto assoluto a tali comportamenti di evasione fiscale**. Non limitandosi alla sola lettura letterale del punto d), anche rispetto alla possibilità di erogare compensi agli amministratori ed associati, sembra chiaro che i compensi eventualmente riconosciuti devono essere congrui rispetto all'attività svolta in favore dell'associazione o società sportiva. E' importante ricordare che, dove ricorrano le condizioni oggettive e soggettive, i compensi erogati possono beneficiare delle agevolazioni previste per gli sportivi dilettanti (art.67 TUIR).

. Viene introdotto nell'art.90 Legge 289/2002, il comma 18 bis, che prevede "E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di **ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche** nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva". L'ambito della incompatibilità della carica di amministratore rispetto alla medesima disciplina sportiva, non è riferita soltanto alla stessa federazione, ma anche ad altri organismi riconosciuti, infatti, ad esempio, il dirigente sportivo amministratore della società gamma affiliata alla FIPAV, non potrà rivestire la medesima carica nella società alfa affiliata ad un ente di promozione sportiva per la stessa disciplina. Tale norma, salvo le limitazioni previste dagli statuti delle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva, non riguarda i dirigenti che oltre ad essere amministratori di associazioni sportive rivestono cariche dirigenziali all'interno dell'organismo di appartenenza (Consiglieri Federali, Presidente di Comitato ecc.).

Infine, in sede di conversione il legislatore, ha introdotto il comma 18/ter che prevede "Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci". In pratica è data possibilità alle società ed associazioni sportive di integrare la denominazione con "associazione o società sportiva dilettantistica", nel caso abbiano già all'interno dello statuto tutti i requisiti in precedenza elencati, mediante una assemblea ordinaria, senza dover ricorrere obbligatoriamente all'assemblea straordinaria.

La FIPAV è stata una delle federazioni che aveva consigliato alle proprie affiliate di provvedere all'integrazione della denominazione mediante una delibera del Consiglio Direttivo, in attesa di intervenire sullo statuto successivamente all'approvazione definitiva dei regolamenti previsti dal comma 18 della legge 289/2002. Pertanto, se l'associazione ha recepito le indicazioni della federazione, potrà far ratificare dall'assemblea ordinaria dei soci la delibera del direttivo, nel caso in cui non debba effettuare variazioni rispetto alle novità introdotte dalla legge 72/2004 sopra descritte, ovvero la ratifica potrà essere effettuata dall'assemblea straordinaria nel caso si rendano necessarie altre modifiche allo statuto. La nuova disciplina, probabilmente per una dimenticanza da parte del legislatore, **non prevede un termine per l'adeguamento degli statuti**, ma riteniamo opportuno che le associazioni e società sportive provvedano tempestivamente al fine di evitare il mancato adempimento.